

### *Negoziazione assistita e crediti professionali di avvocato*

Tribunale di Verona, 2 ottobre 2015. Giudice Massimo Vaccari.

**Domanda di condanna al pagamento di un somma, inferiore ad euro 50.000,00, a titolo di compenso per l'attività di assistenza difensiva prestata in favore di un cliente non consumatore – Necessità di esperire la negoziazione assistita quale condizione di procedibilità di tale domanda – Sussiste**

*Il cliente che ottenga dall'avvocato assistenza difensiva in un giudizio in cui era stato coinvolto in ragione della sua attività imprenditoriale non può considerarsi consumatore ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 1, ultimo periodo del d.l. 132/2014, che esonera dall'obbligo dell'esperimento della negoziazione assistita, le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori. Da ciò consegue che la domanda dell'avvocato di condanna del predetto soggetto al pagamento di una somma inferiore ad euro 50.000,00 deve essere preceduta da negoziazione assistita quale condizione di procedibilità (nel caso di specie l'assistenza difensiva era stata prestata in favore di un soggetto imputato in un processo penale nella sua qualità di legale rappresentante di una società a responsabilità limitata).*

**Giudizio ordinario promosso in proprio da un avvocato, al fine di ottenere la condanna dell'ex cliente al pagamento di una somma inferiore a cinquantamila euro – Riconducibilità di tale giudizio alla categoria di quelli in cui le parti possono stare in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 3, comma 7, d.l. 132/2014 – Esclusione**

*La previsione dell'art. 3, comma 7, del d.l. 132/2014 nella parte in cui prevede che la negoziazione assistita non vada esperita nelle cause nelle quali le parti possono stare in giudizio personalmente deve ritenersi limitata alle cause di cui all'art. 82 comma 1, c.p.c o a quelle di cui all'art.14 d. lgs.150/2011, dovendosi quindi ritenere che, qualora una delle parti scelga il rito sommario speciale previsto da quest'ultima disposizione, non occorra esperire preventivamente la procedura di negoziazione assistita.*

**Giudizio contumaciale diretto ad ottenere la condanna al pagamento di una somma inferiore ad euro 50.000,00 – Necessità di esperire la negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale – Sussiste**

*L'art. 3, comma 1 d.l.132/2014 trova applicazione anche nel caso in cui il convenuto sia contumace, atteso che anche tale parte può considerare la convenienza di una conciliazione stragiudiziale a fronte della prospettiva di rimanere esposto all'alea e alle conseguenze del giudizio.*

*(Massime a cura di Massimo Vaccari – Riproduzione riservata)*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA  
Sezione III Civile

Il Giudice Dott. Massimo Vaccari  
Ha emesso la seguente

ORDINANZA

*omissis*

L'attore ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale M. N. per sentirlo condannare al pagamento in proprio favore della somma complessiva di euro 8.836,50, a titolo di compenso per l'attività di assistenza difensiva svolta in favore del convenuto in un giudizio penale nel quale lo stesso era imputato del reato di occultamento o distruzione di scrittura contabili commesso nella qualità di amministratore di fatto della società Le Delizie.

La causa rientra tra quelle per le quali la procedura di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ai sensi dall'art.3 comma 1, del d.l. 132/2014, convertito dalla legge 162/2014 ed entrato in vigore il 9 febbraio di quest'anno.

A tale conclusione si giunge alla luce innanzitutto della considerazione che la somma oggetto della domanda di parte ricorrente, anche tenendo conto di quanto eventualmente spettante a titolo di interessi di mora, rientra nel limite dei cinquantamila euro fissato dalla predetta norma.

Al convenuto poi non può riconoscersi la qualità di consumatore, sebbene egli sia una persona fisica, con la conseguenza che non trova applicazione la clausola di esclusione di cui all'ultimo periodo dell'art. 3 comma 1, d.l. 132/2014. Sul punto deve infatti rammentarsi il consolidato orientamento della Suprema secondo il quale (Cass. S.U. n. 7444 del 20 marzo 2008) deve essere considerato consumatore e beneficia della disciplina di cui agli artt. 3 e 33 ss. d.lgs. n. 2006 del 2005, la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un qualche contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; mentre deve essere considerato "professionista" tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che invece utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale e professionale, ricomprendendosi in tale nozione anche gli atti posti in essere per uno

scopo connesso all'esercizio dell'impresa (cfr. anche Cass. 23 febbraio 2007, n. 4208; Cass. 9 giugno 2011, n. 12685).

La predetta nozione deve essere confermata vieppiù dopo che, con il d.lgs. 130/2015, è stata recepita in Italia la direttiva 11/2013 sulle adr dei consumatori, il cui art. 4 contiene una definizione di consumatore identica a quella che si rinviene nel codice del consumo,

Orbene, poichè nel caso di specie il convenuto ha richiesto all'attore la sua prestazione professionale per una questione strettamente attinente alla propria attività imprenditoriale non può considerarsi consumatore.

Ancora, va evidenziato come la presente controversia non sia riconducibile alla categoria di quelle per le quali le parti possono stare in giudizio personalmente e alle quali, ai sensi del comma 7 dell'art.3, d.l.132/2014, non si applica la disposizione di cui al comma 1 .

Infatti quest'ultima previsione deve ritenersi limitata alle cause di cui all'art. 82 comma 1, c.p.c o a quelle di cui all'art.14 d. lgs.150/2011, dovendosi quindi ritenere che, qualora una delle parti scelga il rito sommario speciale previsto da quest'ultima disposizione, non occorra esperire preventivamente la procedura di negoziazione assistita.

Può peraltro escludersi che ricada nell'ambito di applicazione della norma da ultimo citata anche l'ipotesi, come quella di specie, in cui l'avvocato stia in giudizio senza il ministero di altro difensore, avvalendosi del disposto dall'art. 86 c.p.c. In tale ipotesi infatti l'avvocato è contemporaneamente parte e difensore, a differenza della parte che sta in giudizio personalmente.

Infine occorre tener presente che l'art. 3, comma 1 d.l.132/2014 trova applicazione anche nel caso, come quello di specie, in cui il convenuto sia contumace, atteso che anche tale parte può considerare la convenienza di una conciliazione stragiudiziale a fronte della prospettiva di rimanere esposto all'alea e alle conseguenze del giudizio.

Non vi è necessità di far comunicare la presente ordinanza al contumace, trovando applicazione l'art. 292 penultimo comma c.p.c.

P.Q.M.

Fissa alle parti il termine di quindici giorni, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per comunicare l'invito di cui all'art. 4, comma 1, del d.l. 132/2014 e rinvia la causa all'udienza del 18 febbraio 2016 h.09.30.

Verona 02/10/2015